



COMUNE DI ACQUI TERME

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORDINANZA N. 69 DEL 13/05/2014

IL DIRIGENTE

RILEVATO che lungo il margine delle strade provinciali, comunali e vicinali o comunque denominate, ad uso pubblico, ricadenti nel territorio comunale, sono presenti alberi e/o siepi a ridosso del ciglio stradale, a distanze inferiori a quelle stabilite dagli artt. 892 e 893 del Codice Civile, e/o comunque con ramificazioni protese sulla sede stradale;

CONSIDERATO, altresì che lo stato di abbandono dei terreni boschivi e la conseguente incuria delle alberature, nella circostanza di persistenti precipitazioni a carattere piovoso e forti venti, provoca la sempre più frequente instabilità dei versanti collinari con movimenti di terreno che alterano il normale deflusso delle acque meteoriche attraverso i fossati;

RILEVATO che quanto sopra può costituire pericolo per la pubblica incolumità, per il transito veicolare e pedonale, nonché pregiudizio alla visuale della segnaletica e in generale una limitazione del campo visivo degli utenti della strada nonché anomala deviazione dei corsi d'acqua;

VISTI gli artt. 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice Civile;

VISTI gli artt. 16, 17, 18, 29 e 31 del D.lgs. 258/92 (Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Esecuzione di cui al D.P.R. 495/1992;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904, n. 523

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali)

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente atto (al fine di eliminare l'oggettivo pericolo per la pubblica incolumità in relazione al piano stradale) ai proprietari, conduttori, usufruttuari, enfiteuti e/o comunque obbligati in solido:

- 1) Di tagliare e/o potare gli alberi, entro i 3 metri dalla sede stradale e soprattutto quelli che per la loro particolare condizione di vita vegetativa e di sviluppo, possono cadere e/o pregiudicare la stabilità del terreno nel quale sono impiantati e/o presentare situazioni deleterie al Pubblico Decoro dei luoghi;
- 2) Di tagliare rami o siepi che si protendono sulle strade ad uso pubblico entro i 3 metri dal ciglio della strada;
- 3) Di pulire le scarpate e le rive prospicienti le strade, al fine di riportarle allo stato naturale, per consentire il normale deflusso delle acque e impedire movimenti franosi;
- 4) Di adottare, comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi pericolo, danneggiamento e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
- 5) Di rimuovere, nel più breve tempo possibile e senza indugio, in caso di intemperie, nevicata, gelate, intense precipitazioni od altre cause, gli alberi o i rami di qualsiasi dimensione, caduti o sporgenti sulla sede stradale e sue pertinenze;
- 6) Che detti lavori devono essere eseguiti ogni qual volta se ne ravvisi la necessità;
- 7) Che la presente ordinanza integra la precedente Ordinanza N° 15 del 23.01.2014;

AVVERTE

- I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti, per le ipotesi ricadenti nell'applicazione dell'art. 29 del Codice della Strada, con la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista (attualmente da €. 168,00 a €. 674,00) oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi o della rimozione delle opere abusive a spese del trasgressore;
- Per ogni altra violazione alle altre disposizioni del presente atto, saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
- In caso di inosservanza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni sopra indicate, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione potrà provvedere d'ufficio, con i mezzi propri o avvalendosi di Ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori, o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la pubblica incolumità o comunque per rimuovere l'intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale. L'Ente proprietario o gestore della strada addebiterà ai proprietari e/o tenutari inadempienti le relative spese, senza pregiudizio di eventuali azioni civili e/o penali a carico degli stessi;
- L'esecuzione dei lavori prescritti dovrà essere eseguita a regola d'arte, ed in particolare per le operazioni di taglio e/o potatura o occupazione della sede stradale, dovrà essere data comunicazione alla Polizia Locale e adottata ogni cautela al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità.

DISPONE

La presente Ordinanza viene resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, affissione nel territorio comunale e inserita nella web page del sito istituzionale del Comune di Acqui Terme;

L'invio della medesima all'Amministrazione Provinciale, al Comando del Corpo Forestale dello Stato, al Comando Stazione Carabinieri;

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.lgs. n. 104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (DPR n. 1199 del 24 novembre 1971 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE
Dr. Paola Cimmino